

www.federazioneitalianascola.it
e-mail: info@federazioneitalianascola.it

Scuola

e AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Lavoro

Anno XXVII - Nuova Serie - N. 7 - 8 Settembre/Ottobre 2003

Gennaio 2004 Vedremo l'alba?

Cento giorni all'alba! E' ancora questo il primo "spot" informativo fra una recluta che inizia il servizio militare di leva e un anziano che conteggia i giorni mancanti all'aspirato congedo. Questi sono i giorni che ci separano

Agostino Scaramuzzino

dalla fine del semestre europeo (dicembre 2003): sono quelli che la Cdl e il Governo hanno di fronte per tentare di risalire la china e riproporsi in maniera forte alla guida della Nazione e all'attenzione dell'elettorato.

Certamente questo semestre europeo in cui l'Italia è chiamata a svolgere il ruolo che le compete, non può non avere riflessi sull'azione quotidiana del Governo, ma è opinione diffusa che tale compito finisca per essere un alibi di fronte alla "pochezza del fare" e alla conseguente tenuta politica della maggioranza.

In questi giorni prima Giuliano Ferrara sul "Foglio" e poi Stefano Folli sul "Corriere della Sera" di domenica 28 settembre u.s. ("Maggioranza in libertà") ripropongono si pur con angolazioni diverse lo stesso problema dell'azione e della coesione di Governo all'interno della Cdl. Nella coalizione il partito che ci

(continua a pagina 8)

Si delinea il profilo della nuova scuola

RIFORMA: AVANTI ADAGIO

di Roberto Santoni

Il 12 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il primo schema di decreto legislativo in attuazione della legge n° 53 del 28 marzo 2003. Il provvedimento dovrà ora essere esaminato dalla Commissione Cultura di Camera e Senato per poi essere emanato dal governo.

Lo schema di decreto rappresenta il primo tassello del complesso (e ancora non ben definito) mosaico della riforma disegnata dal ministro Moratti. Il contenitore, finora piuttosto generico della legge-delega 53/2003, si va riempiendo di proposte e contenuti che, a partire dall'anno scolastico 2004-2005, cambieranno il volto della scuola italiana.

In attesa che il decreto diventi operativo è comunque possibile tentare di individuare alcuni nodi problematici che interessano soprattutto la scuola dell'infanzia e la scuola elementare.

La prima impressione che si ricava dalla lettura del testo ministeriale è quella di un'idea di scuola particolarmente "piegata" alle esigenze del momento contingente; una scuola più attenta a soddisfare le richieste del territorio che non a valorizzare la propria secolare tradizione come luogo di cultura e formazione. Non è un caso che nei sedici articoli del decreto vi siano ben undici riferimenti diretti al ruolo delle famiglie nel contesto educativo, a conferma di uno schiacciamento eccessivo nei confronti della cosiddetta "utenza". Nel predisporre le attività educative e didattiche, soprattutto quelle obbligatorie per la scuola ma facoltative per gli alunni, il rischio è che la scuola sia costretta a correre dietro alle richieste, non sempre pedagogicamente fondate, delle famiglie e perda di vista la sua fondamentale missione di trasmettere e generare cultura.

(continua a pagina 8)

Camera dei Deputati



PROPOSTA DI LEGGE N. 4091

d'iniziativa dei deputati
SANTULLI, ARACU,
BIANCHI CLERICI,
CARLUCCI, GALVAGNO,
GARAGNANI, LICASTRO
SCARDINO, ORSINI,
PACINI, PALMIERI, RANIELI

Statuto dei diritti degli insegnanti

Presentata il 19 Giugno 2003

PROPOSTA DI LEGGE N. 4095

d'iniziativa del deputato
ANGELA NAPOLI

Disposizioni in materia di stato giuridico degli insegnanti e di rappresentanza sindacale nelle istituzioni scolastiche

Presentata il 23 Giugno 2003

Pagine 6-7-8



DIFESA DELLA SCUOLA IN ALTO ADIGE

di Antonella Biancofiore

Tra qualche settimana in provincia di Bolzano si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Tutti i raggruppamenti politici annoverano tra gli argomenti di spicco dei loro programmi le tematiche legate alla situazione scolastica in Alto Adige, agli obiettivi raggiunti e a quelli disattesi, dai trionfalismi alle situazioni di stallo. Il mondo della scuola è sbalottato oggi tra la nebulosità di alcuni aspetti della riforma Moratti e un'autonomia che anacronisticamente, proprio in questa provincia, stenta a decollare e svilupparsi come dovrebbe. Ecco quindi che anche la scuola altoatesina negli ultimi tempi non si è sottratta al rito che spesso vede il mondo della scuola protagonista di proteste. Le proteste sono legate sia all'approvazione della riforma Moratti, peraltro spesso strumentalizzata dalla demagogia politica, mentre per quanto concerne gli istituti scolastici e i docenti, le lamentele sono rivolte alle decisioni assunte spesso d'imperio dalla Provincia.

(continua a pagina 8)

Sped. in abb. post. art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 14 agosto 2003

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARABILLA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA S. VINCENZO 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 65401

N. 135

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003.

A firma avvenuta ed ad arretrati riscossi e spesi, un sola considerazione in merito all'aumento riconosciuto ai docenti per il biennio 2002/2003 dal nuovo contratto scuola. La tanto invocata professionalità di quest'ultimi è stata quantificata in 150 € lordi di media pro capite. Pubblichiamo, perché tutti prendano piena conoscenza, le tabelle degli stipendi dei magistrati e una tabella riguardante le varie voci che costituiscono il trattamento economico di un deputato (14.400,00 € al mese). Quest'ultimo argomento, oggetto di un servizio televisivo di "Report" su RAI TRE, è stato curato dalla giornalista Milena Gabanelli. Ricordiamo per completezza di informazione che i nostri parlamentari possono essere contemporaneamente anche parlamentari europei con il conseguente appannaggio di 10.000,00 € in più al mese. Sempre in tema di retribuzioni è stato reso pubblico dalla Presidenza del Consiglio un elenco che riguarda i redditi percepiti nel 2001 dai titolari di cariche direttive negli enti pubblici, si parte da un livello minimo di 250.000,00 € all'anno. Viene spontaneo chiedersi se a fronte di tali importi ben altro debba essere il contributo "di solidarietà" da prelevare sulle pensioni d'oro per la riforma della previdenza. Il tetto massimo alle pensioni che non potranno superare i 15.480,00 € al mese e il prelievo del 2% per finanziare le pensioni delle fasce più deboli ci sembrano un segnale di poco conto.

Vedere tabelle pagina 4



MIUR: ELENCO DEI BENEFICIARI DEI CONTRATTI

Pagina 3



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Schema di decreto legislativo concernente
la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53

Pubblichiamo il 1° decreto legislativo previsto dalla nuova legge n° 53/2003 approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 settembre 2003. Il provvedimento dovrà ora acquisire il necessario parere (non vincolante) delle Commissioni cultura della Camera e del Senato e della Conferenza unificata, prima di essere varato definitivamente dal Governo.

Pagina 2



Insegnamento della lingua italiana nei corsi all'estero:
Le innovazioni nella circolare del MAE n. 13 del 7 Agosto 2003

Pagina 5

di Raffaele Sanzo

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO....

Il Presidente della Repubblica

Omissis

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Scuola dell'infanzia

Articolo 1 - Finalità della scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
2. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia.

Articolo 2 - Accesso alla scuola dell'infanzia

1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Articolo 3 - Attività educative

1. L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apparta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
3. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo e, in particolare, all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.

CAPO II

Primo ciclo di istruzione

Articolo 4 - Articolazione del ciclo e periodi

1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, concordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione si conduce con l'esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

CAPO III

La scuola primaria

Articolo 5 - Finalità

1. La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica,

fino alle prime sistemazioni logistiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.

Articolo 6 - Iscrizioni

1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento.
2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Articolo 7 - Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alla Regione, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedono una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per rintera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

6. Il docente al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.
7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento.

Articolo 6 - La valutazione nella scuola primaria

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare che compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento un'età non inferiore a quella richiesta per la classe cui si intenda accedere sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

CAPO IV

Scuola secondaria di primo grado

Articolo 9 - Finalità della scuola secondaria di primo grado

1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Articolo 10 - Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1 ed alle conseguenti intese, è di 891 ore.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedono una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per rintera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri

docenti.

Articolo 11 - Valutazione, scrutini ed esame di Stato

1. Al fine della validità dell'anno per la valutazione degli allievi, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno relativamente al raggiungimento di tutti gli obiettivi del biennio e al comportamento. Gli stessi, in oasi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, e i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno un o due anni.
6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventisei anni di età.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

CAPO V

Norme finali e transitorie

Articolo 12 - Scuola dell'infanzia

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi, e delle risorse finanziarie dei Comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici 2004-2005 e 2005-2006 può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 15.
2. Alla generalizzazione di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto si provvede con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dei finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato dall'allegato A.

Articolo 13 - Scuola primaria

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dal precedente articolo 6, comma 2.
2. Per attuazione delle disposizioni del

presente decreto, sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.

3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, rassetto pedagogico, didattico ed organizzativo, individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.

Articolo 14 - Scuola secondaria di primo grado

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2007-2008, la seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo.
2. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo, individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.

Articolo 15 - Nonna finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo dall'articolo 7, comma 5 della legge n. 53 del 2003.

Articolo 16 - Norme finali e abrogazioni

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e "scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite dalle espressioni, rispettivamente, "scuola dell'infanzia", "scuola primaria" e "scuola secondaria di primo grado".
3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad esse iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e dassi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.
4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 2 sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.
5. Al testo unico di cui al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 100, comma 1, le parole "di cui all'articolo 99" sono soppresse;
 - b) all'articolo 147, comma 1 dopo la parola "familiare", sono inserite le seguenti: ", che com piano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento un'età non inferiore a quella richiesta per la classe cui si intenda accedere,";
 - c) all'articolo 183, comma 1, le parole "a norma dell'articolo 177, comma 5" sono soppresse.
6. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL MIUR, SI DICE A CORTO DI RISORSE FINANZIARIE E UMANE, PERÒ ASSOLDA ESTRANEI ED ESTERNI E COMMISSIONA STUDI DI FATTIBILITÀ!

In tempi di magra è arcinoto che bisogna arrangiarsi con le risorse proprie. A questo necessario principio (regola del buonsenso) non si è adeguato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che avendo necessità di "dirigenti con funzioni tecniche per la progettazione e il supporto dei processi formativi" ha assunto - con regolare contratto - personale estraneo (all'amministrazione del MIUR) o addirittura esterno (alla pubblica amministrazione) per poter provvedere alla necessità di cui sopra. Per il momento pubblichiamo i nominativi di coloro che a diverso titolo sono stati assunti a livello periferico; qualcuno dei nominati ci risulta collega di scuola già pensionato ma nello specifico gradiremmo avere risposte alle seguenti domande:

1) chi ha provveduto e con quali forme è stata verificata la professionalità dei nuovi assunti?

2) come è stato quantificato il valore pecuniario della loro prestazione?

Proprio in questi giorni, l'ufficio 3° della Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola del MIUR ha diramato l'elenco definitivo per l'anno scolastico 2003/2004 dei corsi d'aggiornamento per i docenti, autorizzati ai sensi della direttiva n° 305 del 1° luglio 1996 con l'indicazione degli enti promotori. Ci auguriamo che i destinatari dei contratti a livello di Uffici Scolastici Regionali (USR) (vedere elenco pubblicato) provvedano a seguire il regolare svolgimento dei corsi.

Con riferimento all'amministrazione centrale la nostra curiosità (ma riteniamo non solo nostra) ci induce a chiedere i nominativi di tutti gli assunti a contratto con relativa provenienza (esterni ed estranei) e se sono stati osservati i criteri preventivamente stabiliti per valutare l'esistenza dei requisiti previsti dal D.lgs. n° 165/2001 e come è stata rapportata l'indennità alla qualifica professionale.

Inoltre, è vero che è stato commissionato all'università Bicocca di Milano uno studio per la valutazione del personale dirigente scolastico e qual'è la spesa prevista? Ci auguriamo che a queste domande il Dott. Michele Dipace inquadrato come Capo di Gabinetto all'Università (alla ex P.I. si guadagnava meno!) possa rispondere in modo esauriente.

(U.S.R.) Ufficio Scolastico Regionale

Ufficio	Destinatari contratti	posizione
U.S.R. Basilicata	Calabrese Anna Maria	esterno
"	Pepe Giuseppe	esterno
U.S.R. Calabria	Sestito Silvia	estraneo
"	Silvestro Maria	estraneo
U.S.R. Campania	Jetto Ambrogio	esterno
U.S.R. Emilia	Versari Stefano	estraneo
"	Piazza Ettore	esterno
"	Arienti Augusto	esterno
U.S.R. Friuli	Bernard Franco	esterno
U.S.R. Lazio	Brienza Livia	estraneo
U.S.R. Lombardia	Sandrone Giuliana	esterno
"	Sgubbi Ugo	estraneo
U.S.R. Piemonte	Anselmo Paola	esterno
"	Ferrario Agnese	esterno
U.S.R. Puglia	Rucco Marcella	esterno
"	Carbonelli Anna Maria	estraneo
U.S.R. Umbria	Ciabrone Raffaele	estraneo

(C.S.A) Centro Sevisi Amministrativi

Ufficio	Città	Destinatari contratti	posizione
C.S.A.	Ancona	Nardiello Anna Maria	estraneo
C.S.A.	Ancona	Filippini Maria Luisa	estraneo
C.S.A.	Asti	Bordonaro Giuseppe	estraneo
C.S.A.	Bari	Giannini Antonio	estraneo
C.S.A.	Belluno	Palumbo Pasquale	estraneo
C.S.A.	Bergamo	Snaiderbauer Pietro	estraneo
C.S.A.	Bologna	Bergamini Giampaolo	esterno
C.S.A.	Bologna	Acri Armando	estraneo
C.S.A.	Bologna	Panicci Michele	estraneo
C.S.A.	Bologna	Tognon Aladino	esterno
C.S.A.	Cagliari	Fadda Vincenzo	estraneo
C.S.A.	Cagliari	Meloni Annaluca	estraneo
C.S.A.	Campobasso	De Sabato Giuseppe	estraneo
C.S.A.	Campobasso	Vitone Beniamino	estraneo
C.S.A.	Catanzaro	Talarico Elio	esterno
C.S.A.	Catanzaro	Strangis Bianca	esterno
C.S.A.	Crotone	Perri Raffaele	estraneo
C.S.A.	Firenze	Macchia Giovanni	esterno
C.S.A.	Firenze	Boscaglia Sergio	estraneo
C.S.A.	L'Aquila	Liberatore Sandro	estraneo
C.S.A.	L'Aquila	Vitucci Rita	estraneo
C.S.A.	Milano	Zitolo Giuseppe	estraneo
C.S.A.	Milano	Telese Maria	estraneo
C.S.A.	Milano	Tucci Franco	estraneo
C.S.A.	Milano	Coppa Rosario	estraneo
C.S.A.	Milano	Genghi Aldo	estraneo
C.S.A.	Oristano	Cocco Pierangela	estraneo
C.S.A.	Padova	Marconini Rita	estraneo
C.S.A.	Perugia	Petruzzo Domenico	estraneo
C.S.A.	Perugia	Bodo Eleonora	estraneo
C.S.A.	Potenza	Incamicia Gaetano	estraneo
C.S.A.	Potenza	Pagliara Renato	estraneo
C.S.A.	Roma	Minichello Giuseppe	estraneo
C.S.A.	Rovigo	Sabella Francesca	estraneo
C.S.A.	Torino	Carè Italo	esterno
C.S.A.	Torino	Zingaro Giacomo	esterno
C.S.A.	Torino	Ronci Carla	estraneo
C.S.A.	Torino	Pessano Rossana	estraneo
C.S.A.	Trieste	De Vecchi Adriano	esterno
C.S.A.	Trieste	Carminati Maria	esterno
C.S.A.	Venezia	Miola Gianna	estraneo
C.S.A.	Venezia	Bigardi Paola	estraneo
C.S.A.	Vicenza	Lorenzato Loredana	estraneo

IL d.d.I. SUI PRECARI: UN'ALTRA BEFFA!

Fin dal mese di luglio, non appena il MIUR aveva manifestato la volontà di voler dare esecuzione alla sentenza del TAR del Lazio (che annullava i 18 punti) ci pronunciammo per un provvedimento legislativo immediato (un decreto legge) che desse al mondo della scuola un segnale politicamente forte e contestualmente non stravolgesse l'impianto ormai consolidato. Invece si è preferito aspettare, mediare, capire (?) per poi provvedere con un rimedio (il d.d.I.) che non solo non è tale, ma che finirà per aggravare ancora di più la situazione.

Nel merito osserviamo che con il d.d.I.:

- 1) si rinviano ancora di un anno le mancate assunzioni in ruolo che non avvengono da due;
- 2) si modificano le valutazioni dei diversi punteggi per l'inserimento nelle graduatorie e la quantificazione percentuale dei passaggi per legge e ciò comporterà in futuro che bisognerà per le eventuali modifiche intervenire con lo stesso mezzo (una legge);
- 3) i previsti corsi abilitanti e le abilitazioni saranno a pagamento (come avviene ora per le SISS) magari con un aumento di un anno di corso (da due a tre);
- 4) non è chiaro se rimarrà in vigore il sistema oggettivo pubblico nazionale per il reclutamento del personale docente;
- 5) molto incerta sarà la data di approvazione definitiva del provvedimento, sempre che non venga in itinere ancora più snaturato, ovviamente con la pretesa di migliorarlo.



**FAI CONOSCERE
L'ASSOCIAZIONE
"KIRNER"
AL COLLEGA
PIÙ CARO:
TE NE SARÀ
GRATO**

Comunicato Stampa del 4/9/2003

BUONO SCUOLA Un altro errore della Cdl!

Naturalmente non è in discussione il principio (un'attenzione per le famiglie) ma lo sono il momento scelto e il modo.

Iniziamo con l'osservare che la scuola statale è da più di qualche anno penalizzata; ha cominciato Berlinguer prima con l'elevare lo stanziamento per le scuole non statali a 500 miliardi delle vecchie lire, ha proseguito poi nel 2000 con la legge n° 62 (riconoscimento alle scuole paritarie) ed oggi infine il ministro Moratti con il suo segnale alle famiglie e quindi alle scuole private, ha proseguito nell'opera. Riteniamo che in un momento come questo con un rinnovo contrattuale da pochi euro, un taglio sempre più accentuato agli organici del personale, una mancata immissione in ruolo di docenti in attesa da due anni, ed una lotta per la sopravvivenza tra poveri (precari e sissini), di tutto la scuola statale poteva aver bisogno ma sicuramente non dell'affermazione di un principio che comunque le sottraesse risorse.

Quanto al merito, una sola osservazione che la dice lunga sul "principio" attuato: il bonus spetta a tutti a prescindere dal reddito!

In un momento in cui vi è apprensione e attenzione per la spesa pubblica sottrarre danaro alle istituzioni pubbliche (la scuola), significa far venir meno la funzionalità di queste per invocare naturalmente quella del privato (che nessuno oggi dice sarà riservata - come quella delle cliniche private - ai pochi che se le potranno permettere).

Il 60° Convegno Nazionale del C.N.A.D.S.I. con la partecipazione dell'U.S.P.U.R.

Venerdì 10 ottobre 2003, si terrà in Firenze, nell'Aula Magna dell'Università (Piazza S. Marco), con la partecipazione dell'U.S.P.U.R., il 60° Convegno Nazionale del CNADSI, sul tema:

"I docenti: ultima risorsa"

Presiede i lavori il Segretario Prof.ssa Rita Calderini del CNADSI

Aprirà i lavori il preside Manfredi Anzini, presidente del CNADSI. Seguirà la relazione del Prof. Antonino Liberatore, presidente dell'U.S.P.U.R. Sono previsti diversi interventi e dibattito. Per il personale dirigente e docente della scuola, è stato ottenuto dal MIUR l'esonero dal servizio.

A conclusione dei lavori verrà sottoposta per l'approvazione la seguente mozione:

I soci del CNADSI, riuniti il 10 Ottobre 2003, in collaborazione con l'USPUR

Condividendo in pieno le sue analisi e le sue conseguenti preoccupazioni per lo stato di degrado dell'Università Italiana.

Convinti che la grave situazione attuale abbia radici nei gravi errori del passato, quali:

- La liberalizzazione, dal 1969, degli accessi a tutte le facoltà universitarie, indipendentemente dal titolo di maturità conseguito;
- L'assenza di serie disposizioni legislative successive, in grado di mettere nel caos endemico in una Università divenuta di massa, di proteggere e favorire la ricerca universitaria, di organizzare in modo razionale e di reale livello universitario gli ordinamenti didattici e di garantire serietà nell'affrettato e manipolato reclutamento dei docenti avvenuto a seguito dell'ondata di iscrizioni, e infine di migliorare le strutture edilizie;

Constatato come, nell'ultimo lustro, i responsabili al potere, invece di risolvere i problemi, li hanno aggravati:

- abolendo nel '98, - nella legge finanziaria (!) - l'organico dei professori e ricercatori universitari.
- Emanando nuove e lassiste norme (legge sulle valutazioni comparative) sui concorsi per docenti e ricercatori.
- Modificando pesantemente gli ordinamenti didattici universitari mediante la formula cosiddetta "3+2" che concede tra l'altro ampia libertà all'autonomia didattica degli Atenei.

Rilevato da statistiche ufficiali che tale malintesa autonomia ha provocato negli ultimi tempi l'indiscriminata proliferazione di circa 3000 nuovi corsi di laurea, facendo lievitare il numero dei docenti fino ad oltre 36000 professori e 22000 ricercatori per una somma di oltre 58000 unità, con le conseguenze che si possono immaginare, sulla qualità dell'insegnamento.

Invitano il sig. Ministro dell'Università e il Governo in carica ad avere il coraggio politico e civile di affrontare una volta per tutte, per il bene del Paese, la grave situazione di degrado e di procedere ad una revisione seria, ferma e rigorosa della legislazione esistente, al fine di ridare agli universitari il livello che loro compete in una società avanzata, riportando gli Atenei alla loro funzione di alta formazione dei quadri professionali essenziali del Paese, ma soprattutto di effettiva ricerca scientifica, di crogiuolo di studi e di pensiero e di guida e sprone culturale per la comunità nazionale.

PIACENZA

ROBERTO FONDI
UNIVERSITA' RIFORMATA O DEMOLITA?
 Con una lettera aperta al Rettore dell'Ateneo di Binasco

 Presentazioni di Nicola Matteucci, Claudio Muffa, Maurizio Ancini e Massimo Santempoli

RICCARDO LAZZERI
LA SCUOLA PUBBLICA nella Repubblica Sociale Italiana

 Introduzione di LUCIANO GARIBOLDI

Un folto e attento pubblico ha seguito con interesse la presentazione dei due libri pubblicati dalla casa editrice Terziaria (Via S. Sempliciano 2 - 20121 Milano - Tel. 02/86463056).

L'incontro è stato organizzato dalla FIS in occasione della ripresa dell'attività per l'anno scolastico 2003/2004. Gli argomenti trattati, uno di attualità l'altro storico hanno suscitato un interessante dibattito al quale hanno partecipato diversi colleghi.

L'incontro è stato anche l'occasione per discutere con un gruppo di colleghi "precari" il merito del ddl presentato dal Governo. Riportiamo qui di seguito il documento approvato unitamente ai colleghi degli altri sindacati scuola.

DOCUMENTO PRECARI

Il M.I.I.P. Piacenza unitamente a CGIL CISL UIL SCUOLA, SNALS, FIS

PREMESSO CHE:

Questo disegno di legge, lungi dal risolvere il problema del precariato, si colloca dentro un percorso di generale precarizzazione del lavoro nella Scuola pubblica, negando il costituzionale diritto al lavoro, alla stabilità del rapporto professionale, al miglioramento delle condizioni lavorative e calpestando i diritti acquisiti da tutti (sissini e vincitori di concorso).

DENUNCIA

- La mancanza di regole chiare che mette i precari nelle condizioni di rivedere in continuazione le scelte di servizio fatte secondo le normative vigenti, le prospettive e le aspettative professionali.
- Un sistema di abilitazione a pagamento, quindi non accessibile a tutti.
- Il decano della qualità della Scuola pubblica dovuto alla precarizzazione del lavoro.

CHIEDE

- Di non modificare, in senso retroattivo, i criteri di attribuzione del punteggio del servizio effettivamente prestatato (come docenti, non come tirocinanti né durante la frequenza dei corsi di specializzazione) contemporaneamente su diverse classi di concorso o sul sostegno per non specializzati. Questo per garantire le certezze del diritto nel rispetto delle scelte fatte.
- La conferma dei principi ispiratori della legge 124 attraverso un sistema che valorizzi in modo significativo il punteggio di servizio effettivamente reso da tutti gli insegnanti precari abilitati con qualsiasi procedura (concorso ordinario, concorso riservato, scuole di specializzazione).
- Immediate immissioni in ruolo senza ledere i diritti di coloro che sono in attesa della ridefinizione della III fascia della graduatoria permanente.
- Di programmare il numero delle abilitazioni nelle classi di concorso sature attivando scuole di specializzazione solo dove esistano bisogni effettivi (es.: alcuni insegnanti ITP - Insegnanti Tecnico Pratico).
- Di mantenere un sistema pubblico di reclutamento da graduatoria, in contrapposizione alla legge delega 53/03, art. 5.
- Una maggiore chiarezza da parte delle Università nell'attribuire le certificazioni di abilitazione.

I NUOVI STIPENDI DEI MAGISTRATI

RUOLO	ANZIANITA' in anni	STIPENDIO LORDO 2002 in euro	STIPENDIO LORDO 2003 in euro	AUMENTO in euro	RUOLO	ANZIANITA' in anni	STIPENDIO LORDO 2002 in euro	STIPENDIO LORDO 2003 in euro	AUMENTO in euro
Uditore	1	31.608,89	33.374,05	1.765,66	Magistrato Corte d'appello	17	83.171,93	87.830,44	4.631,51
Uditore dopo 6 mesi	2	39.618,75	41.550,81	1.932,06	Magistrato Corte d'appello	20	88.714,72	93.346,23	4.631,51
Magistrato Tribunale	3	48.518,07	51.238,97	2.720,9	Magistrato Cassazione	21	103.195,58	108.930,92	5.735,34
Magistrato Tribunale	5	50.270,19	52.991,09	2.720,9	Magistrato Cassazione	25	107.032,61	112.767,95	5.735,34
Magistrato Tribunale dopo 3 anni	6	60.535,91	64.053,45	3.517,54	Magistrato Cassazione	28	108.951,13	114.686,47	5.735,34
Magistrato Tribunale dopo 3 anni	9	62.967,59	66.485,13	3.517,54	Magistrato Cassazione Fds*	29	126.926,92	133.970,71	7.043,79
Magistrato Tribunale dopo 3 anni	13	67.830,97	71.348,51	3.517,54	Magistrato Cassazione Fds*	34	131.424,06	138.467,85	7.043,79
Magistrato Corte d'appello	14	80.400,53	85.032,04	4.631,51	Magistrato Cassazione Fds*	40	138.169,77	145.213,56	7.043,79

Retribuzioni su base annua *funzioni direttive superiori d'Arco

NON SOLO CURIOSITÀ

LA "COURRIEL ELECTRONIQUE" PARIGI BANDISCE LA PAROLA E-MAIL

Il governo francese ha abolito l'uso della parola "e-mail" dai documenti ufficiali dei ministeri, degli uffici e di tutti i siti internet. La commissione appositamente istituita dal ministero della Cultura ha annunciato ieri che il termine inglese sarà sostituito dalle parole francesi "courriel electronique".

IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DEPUTATI

Indennità parlamentare	5.350,35 euro al mese (netti)
Diaria	4.003,11 euro mensili
Rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto e elettori	4.190 euro al mese
Spese di trasporto e spese di viaggio (per i trasferimenti residenza-aeroporto)	3.323,70 euro* 3.995,10 euro**
Spese per viaggi all'estero	3.100,00 euro all'anno
Spese telefoniche	3.098,74 euro all'anno

*ogni 3 mesi (se meno di 100 Km) **ogni 3 mesi (se più di 100 Km) d'Arco

QUALCHE ULTERIORE RIFLESSIONE

Nei mesi scorsi la stampa ha dato notizia che l'Assemblea di Strasburgo ha approvato oltre al nuovo Statuto anche lo stipendio unico per tutti gli europarlamentari (8500,00 € al mese) che dovrebbero entrare in vigore dal 2006.

Gli europarlamentari italiani vedranno i loro stipendi - attualmente i più alti - decurtati di 1.500,00 € al mese, gli spagnoli invece triplicheranno la loro attuale busta paga. Un'altra "perla" degli europarlamentari italiani è che sono gli unici che possono essere contemporaneamente anche deputati del Parlamento Nazionale.

Ci auguriamo che in seguito possa essere prevista anche la non rielezione dopo un certo numero di mandati.

Il giorno dell'inaugurazione del salone si è svolto sui quattro previsti, il primo convegno del MIUR sul tema "Scuola: comunicare la riforma". Tutti gli intervenuti (assenti i direttori generali Cosentino e Nardiello), sia pur con diverse accentuazioni si sono soffermati più su ciò che si è fatto o si è chiamati a fare alla luce della

legge n° 53/2003 (i nuovi ordinamenti) anche in tema di formazione, che su come portare a conoscenza prima delle scuole e poi delle famiglie quanto è oggetto di cambiamento. Che vi sia una difficoltà ormai cronica nella programmazione del fare e quindi della comunicazione, nonostante questo servizio sia stato affidato ad un esterno (dott. R. Pesenti) è fatto ormai acquisito; un esempio per tutti la circolare n° 68 dell'8 agosto c.a. che a distanza di pochi giorni

dettava precisazioni al decreto n° 61 e alla circolare accompagnatoria n° 62 riguardante "l'avvio dell'applicazione del progetto nazionale di innovazione". Ciò che lascia sempre più perplessi e la non capacità di riconoscere che l'elemento cardine della comunicazione (la diffusione delle notizie), è il coinvolgimento (cioè l'interesse) e che questo non può essere dato ad esempio dal semplice collegamento in rete delle scuole. I lavori di questo primo incontro sono stati

conclusi dall'intervento del sottosegretario all'istruzione Valentina Aprea che ha lanciato un'esortazione al mondo della scuola affinché questo prenda coscienza di quanto è stato fatto (legge n° 53/2003).

Confermiamo l'assunto che è difficile suscitare e chiedere a posteriori interesse per una riforma "blindata" nei modi, nei tempi e nei contenuti. Con riferimento allo stand predisposto dal MIUR (servizio della comunicazione), pochissime le pubblicazioni in mostra e per di più datate.

GOM-P.A.
 SALONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E DEI SERVIZI AL CITTADINO
PER IL BUON GOVERNO
 Dieci anni di Comunicazione Pubblica
PROGRAMMA DEFINITIVO
 17-18-19 settembre 2003
 BOLOGNA - QUARTIERE FIERISTICO

Insegnamento della lingua italiana nei corsi all'estero:

Le innovazioni nella circolare del MAE n. 13 del 7 Agosto 2003

1. Gli ambiti e le innovazioni

La recente circolare del Ministero degli Affari Esteri, recante nuove procedure, rinnovati percorsi e ridefiniti obiettivi per l'insegnamento della lingua italiana nei corsi di italiano all'estero, testimonia della capacità di innovazione intelligente dell'attuale dirigenza amministrativa, segnatamente del direttore generale pro tempore, A. Benedetti, del capo dell'ufficio II D. Perico, nonché delle diffuse professionalità presenti nello staff operativo degli uffici centrali preposti alla materia, che costituiscono i presupposti per nuovi scenari e per una più efficace azione amministrativa e organizzativa a livello centrale con le inevitabili ricadute sulle attività didattiche e pedagogiche dei corsi di lingua e cultura italiana nelle realtà in cui tale tipo di insegnamento si realizza concretamente.

Gli ambiti in cui la circolare innova si riferiscono alle attività di cui agli artt. 625,c.3, 636,637,638 del D. Lgs 297/94, ovvero il testo unico della scuola, quanto ai contenuti. Ma non solo. Si tratta, infatti, di una normazione secondaria che, nel dettaglio, innova fortemente in relazione ai sottoelencati aspetti:

La redazione dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti di gestione che attuano l'insegnamento della lingua italiana per gli italiani e gli italofoeni e tutta la materia connessa con la contabilità correlata;

L'individuazione graduale e flessibile di contenuti di insegnamento legati agli obiettivi di apprendimento per i quali si auspica di prendere in considerazione i livelli del Quadro di Riferimento Europeo (QRE)

La ricerca di finalità, obiettivi e percorsi per le attività di sostegno, potenziamento e recupero tese al migliore inserimento degli allievi e dei cittadini italiani nel tessuto delle società di accoglienza.

La ridefinizione di contenuti e prassi di formazione/aggiornamento che viene disancorata da pacchetti preconfezionati da altri e altrove e che fonda la sua ragion d'essere, da un lato sulla rilevazione delle istanze dei docenti destinatari dei corsi di formazione, dall'altro sulle possibilità di collaborazioni e know how che possono reperirsi nelle varie realtà del mondo. In altri termini, si ritiene che i docenti di lingua italiana in Brasile abbiano specifici bisogni di formazione che possono trovare il loro soddisfacimento in primo luogo nelle collaborazioni con gli esperti brasiliani che della materia si occupano, in Brasile. Senza nulla togliere, naturalmente, a percorsi di formazione standardizzati, che pure hanno contribuito a costituire le professionalità di primo impianto di molti docenti con i più diversificati curricula alle spalle.

Accanto alle affermazioni di principio, inoltre, si ritrova, nella circolare citata, una ricca documen-

tazione strutturata in schede informatizzabili che, per ogni ambito di intervento, descrivono succintamente e abbastanza esaurientemente tutte le variabili in gioco sia per gli aspetti qualitativi sia per gli aspetti quantitativi.

La circolare non riguarda in alcun modo tutte le complesse problematiche legate alla scuola, di competenza di altra direzione generale. Riguarda, però, gli insegnanti di ruolo, in massima misura docenti del grado elementare, che come si è detto in altra circostanza, assumono di fatto il profilo di insegnante di lingua italiana come lingua d'origine e/o straniera, i quali anche dovranno orientare la propria azione didattica al conseguimento degli stessi obiettivi indicati agli enti come mete di istruzione per gli allievi che frequentano i corsi.

Infine, e ciò testimonia di un approccio flessibile e oculato, la circolare dichiara espressamente di porsi in forma sperimentale per il primo anno e richiede a tutti gli operatori di settore un monitoraggio metodico e sistematico che si accompagni, eventualmente, a proposte migliorative.

Insomma, ci si rimette in movimento, in continuità con il tanto già fatto, ma soprattutto verso il molto che resta da fare. Non è l'anno zero, ma certamente sembra di essere di fronte ad un nuovo ciclo che ci auguriamo fecondo e ricco di nuove iniziative di innovazione.

2. I limiti della circolare

La circolare trova i suoi limiti nel mero fatto che deve porsi come momento di forte innovazione in presenza di una legislazione datata e che fa riferimento a contesti e situazioni che non rappresentano la realtà odierna. Inoltre, va dato atto della oggettiva difficoltà di dettare norme che abbiano pari valore per i paesi di tutto il mondo. Soltanto la prassi potrà indicare i più appropriati correttivi. Ma soprattutto è lecito affermare che senza una legge di riforma della vecchia legge n. 153. Sarà difficile dare omogeneità alla materia attraverso uno strumento di normazione regolamentare come appunto è una circolare.

Esistono obiettive difficoltà circa le competenze che si intersecano e si sovrappongono tra la direzione generale per gli italiani all'estero e la direzione generale per la cooperazione culturale circa la nomina e l'amministrazione del personale dirigenziale, docente e non docente destinato all'estero, reclutato dalla seconda direzione, ma che di fatto opera, per i corsi, in stretta ed esclusiva relazione con la prima.

Ma soprattutto, in mancanza di una nuova norma non si può uscire dalle ambiguità legate alla collocazione della lingua italiana che, nella sua attuale configurazione di lingua d'origine, è spesso confinata in attività extra scolastiche e in

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al
salario

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di € 5 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

La scuola è
un'istituzione
e non
un servizio.

orario aggiuntivo. Tale scenario non aiuta una politica organica di ricollocazione di tale insegnamento, in collaborazione con le autorità locali. Per esempio, con i fondi del capitolo 3153, che finanzia queste attività, non si possono avviare corsi di italiano anche per i cittadini e gli studenti di nazionalità diversa da quella italiana e solo con forzature interpretative si possono attivare iniziative destinate contemporaneamente, per esempio, a genitori dei ceppi linguistici italiani e della lingua dei paesi ospitanti. Questo solo per accennare ai limiti di maggiore incidenza.

Infine, non esiste alcuna forma di correlazione possibile né tantomeno di collaborazione tra le attività e gli esiti delle classi e delle scuole bilingue, legate alla direzione per la cooperazione culturale, e le iniziative dei corsi di lingua.

La circolare indica linee di tendenza quanto alla collocazione dell'insegnamento della lingua italiana, ma sconta il limite della denominazione del capitolo di spesa e della finalità previste dalla legge 297/94.

Con tutto ciò, tuttavia, di tratta di una innovazione che, a parere dello scrivente, non mancherà di provocare positivi effetti sulle attività in essere e sulle quelle che si progettano per gli anni futuri.

Berlino 2 Ottobre 2003
Isp. Raffaele Sanzo

ad
ilt

ASSOCIAZIONE DOCENTI
ITALIANI LINGUA TEDESCA

La Presidente Laura Stame informa tutti gli iscritti e simpatizzanti che l'ADILT ha partecipato attivamente alla "Giornata Europea delle Lingue" che ha celebrato per il 2003, secondo le indicazioni del Consiglio d'Europa, "la diversità linguistica, il plurilinguismo, l'apprendimento delle lingue lungo tutto l'arco della vita".

Le varie manifestazioni svoltesi in molte città d'Italia avevano lo scopo non solo di incrementare l'interesse per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue ma di aumentare la consapevolezza e la considerazione per tutte le lingue parlate in Europa ed incoraggiare il loro apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Di grande rilievo è stato il Seminario organizzato dal MIUR insieme all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria dal 24 al 26 settembre a Cосуvero (Catanzaro), durante il quale sono stati presentati e premiati i progetti vincitori del Concorso LinguEuropa.

Numerosi sono stati gli interventi sulla tematica in oggetto e di rilievo per la novità metodologica la relazione della Dott.ssa Carmel Mary Coonan del Dipartimento di Scienze del Linguaggio - Università Ca, Foscari di Venezia sul tema "L'Orientamento CLIL (Content And Language Integrated Learning) per le lingue straniere nella scuola italiana.

La Sezione Adilt di Cagliari ha a sua volta celebrato, in collaborazione con le altre Associazioni Professionali di Lingue e gli Enti Certificatori, la "Giornata Europea delle Lingue" il 26 settembre presso il CRT "Paciniotti" di Cagliari e i numerosi interventi in quella sede hanno ancora una volta ribadito la necessità di incrementare nelle scuole di I e II Grado l'insegnamento di tutte le lingue della Comunità.

La celebrazione della "Giornata Europea delle Lingue", con la presenza dell'Adilt, sarà festeggiata dal 2 al 4 ottobre anche nelle strade e nelle sedi più prestigiose di Gubbio, con numerosi ospiti italiani e stranieri e con un ricco programma teatrale e musicale. (www.adilt.it)

Il Presidente dell'Associazione Adilt desidera esprimere il proprio compiacimento per la celebrazione della "Giornata Europea delle Lingue" che rappresenta un'occasione per sensibilizzare tutti sull'importanza dell'apprendimento delle lingue, ma auspica che l'interesse prosegua nelle sedi adeguate anche in vista dell'introduzione della seconda lingua nella scuola media, che offrirà una grande opportunità di introdurre nella scuola, in maniera curriculare, un'altra lingua, proprio nel rispetto del plurilinguismo e dei numerosi progetti linguistici europei, sperimentati già da tempo nelle scuole secondarie di I e II grado.

AISPI-SCUOLA

Associazione Ispanisti Italiani della Scuola

VII CONVEGNO NAZIONALE

Nei giorni 4 e 5 settembre 2003, presso il liceo-ginnasio T.Tasso di Roma, l'Associazione Ispanisti Italiani della Scuola AISPI-SCUOLA ha celebrato il suo VII Convegno Nazionale. Come è ormai consuetudine dell'Associazione, nell'ambito del Convegno si è svolto un interessante Seminario di formazione sul tema "Sviluppo della competenza personale e metacognitiva: stili, strategie, compiti", destinato ai docenti di lingue straniere nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il seminario è stato condotto dai proff. Luciano Mariani e Graziella Pozzo, due noti consulenti pedagogici che da molti anni si occupano della formazione dei docenti, con particolare attenzione ai processi metacognitivi e allo sviluppo di strumenti di (auto)controllo.

Il Seminario, che ha visto la presenza di numerosi docenti delle varie regioni italiane, si è articolato in due sedute plenarie seguite da laboratori e da momenti di condivisione e confronto, formula questa particolarmente apprezzata dai corsisti perché ha consentito una partecipazione attiva ai lavori ed un proficuo scambio di opinioni.

Il tema ed i lavori del Seminario hanno fornito un importante elemento di riflessione sulle difficoltà e le motivazioni degli allievi nel processo di apprendimento e sul ruolo del docente quale *facilitatore* e *motivatore* in tale processo. In questi ultimi tempi il tema dell'*insegnare a imparare* si è convertito nel principale obiettivo delle iniziative di formazione a livello internazionale e la qualificazione del docente in tal senso appare fondamentale per aiutare l'allievo a gestire al meglio il suo processo ed i suoi strumenti di apprendimento.

AISPI-SCUOLA, che da tempo porta avanti con incontri e seminari un'attività formativa in tal senso, ha voluto riprendere in questo Convegno tale aspetto della didattica che appassiona e coinvolge i docenti più attenti e sensibili.

AISPI-SCUOLA, che è impegnata da sempre nella formazione e qualificazione dei docenti di lingua spagnola, ha offerto nel corso degli anni numerosi incontri ed occasioni di aggiornamento rispondenti alle necessità ed ai bisogni dei docenti nei vari momenti della loro carriera professionale. L'efficace azione formativa svolta dall'Associazione è stata riconosciuta dal MIUR con Decreto del 17/X/2002 che designa AISPI-SCUOLA quale soggetto qualificato per la formazione dei docenti di lingua straniera. (M.L.J.)

PROPOSTE DI LEGGE

Pubblichiamo 2 progetti di legge che hanno la finalità di ridelineare la figura giuridica del docente definendone la funzione. Tale iniziativa parlamentare di A.N. e F.I. fa seguito alla necessità - emersa in sede di rinnovo contrattuale - di una effettiva rivalutazione della professione docente prefigurando come è avvenuto per i dirigenti (Presidi) un contratto specifico. Vi è da osservare che d.d.l. dell'on. Napoli prevede espressamente l'abolizione delle RSU a livello di singole scuole e il trasferimento delle competenze al Consiglio di Istituto e al Collegio dei docenti (art. 7). Ci corre l'obbligo di rilevare come in entrambe le proposte di legge manchi un sia pur minimo riferimento a quale livello retributivo dei funzionari dello stato equiparare la nuova figura del docente. E' appena il caso di ricordare che la rivalutazione (dal punto di vista economico) della figura del docente era già prevista dall'art. 3 della legge delega 30 luglio 1973 n° 477 (istitutiva degli OO.CC.) che prevedeva l'aggancio "del personale docente laureato della scuola secondaria alla posizione stipendiale iniziale degli assistenti e dei professori universitari".

DISEGNO DI LEGGE
N. 4091 del 19 Giugno 2003
Statuto dei diritti degli insegnanti

RELAZIONE

Onorevoli Colleghi - Con la legge 28 marzo 2003, n. 53, l'Italia ha finalmente, dopo più di trenta anni di attesa, una legge completa ed organica sugli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione. Manca a questa legge, ad eccezione dall'articolo 5, un riferimento adeguato al nuovo disegno sulla condizione giuridica e professionale degli insegnanti.

Eppure, la qualità della scuola è fondata sulla qualità della condizione (norme generali) e della funzione (prestazioni essenziali ovvero standard) dei docenti. Infatti, l'insegnante non è un soggetto perfettamente fungibile ad ogni trasformazione strutturale, normativa e organizzativa della scuola. Ne è invece l'elemento costitutivo, soprattutto quando il sistema in cui esso opera si avvia a rapidi e continui cambiamenti.

Le difficoltà di sviluppo dell'autonomia e del decentramento delle competenze alle scuole dipende in gran parte dalla inadeguata formazione dell'insegnante, nonché dal mancato sviluppo e aggiornamento della professionalità e delle competenze detto stesso.

In effetti, nei dieci anni in cui si è discusso sull'autonomia delle scuole, non si è operato conseguentemente:

- per modificare il reclutamento (la legge n. 124 del 1999 è la sanzione del vecchio sistema dei concorsi e delle sanatorie);
- per riscrivere lo stato giuridico degli insegnanti in coerenza con il nuovo paradigma organizzativo e didattico (flessibilità) delle scuole;

- per dare pertinenza alle competenze richieste ai docenti con il trasferimento alle scuole di nuovi poteri e funzioni tecniche, organizzative e didattiche (Pof).

È significativo che ciò sia avvenuto - ma con effetti non del tutto positivi - solo ed esclusivamente per la figura del dirigente scolastico e del direttore dei Servizi generali e amministrativo creando un oggettivo squilibrio ed una asimmetria tra le finalità educative della scuola e il suo funzionamento amministrativo.

Non è una consolazione sapere che anche in altri Paesi europei il problema si pone con le stesse caratteristiche e in modo altrettanto impellente, e con l'unica differenza che in tali Paesi le difficoltà di cambiamento si sono tradotte in una crisi diffuse e drammatica dell'offerta di insegnanti. Ma anche l'Italia si sta avvicinando a questo limite e non ci deve ingannare l'affollamento delle graduatorie.

Resta, comunque, il fatto che senza una definizione chiara della funzione docente, la scuola, come macchina amministrativa, manca del suo naturale carburante professionale.

Finora, il Parlamento (fin delle origini del nostro sistema scolastico) si è occupato dall'insegnante essenzialmente come dipendente pubblico, alla stregua di tutti gli altri impiegati dello Stato (confronta stato giuridico 1906, 1923, 1957e 1974). A partire dagli anni Ottanta, ad esso sono state assicurate - come agli altri impiegati pubblici - la contrattazione e tutte le libertà sindacali, accentuando la sua dipendenza piuttosto che la sua autonomia a la responsabilità professionali.

Ma può esistere una vera autonomia delle scuole senza un insegnante professionista, capace di vera responsabilità per i risultati? Sembra di no, a giudicare dallo stato di frustrazione e di disagio che gli insegnanti continuano a manifestare, nonostante i grandi progressi che nel dopoguerra si sono registrati nella sua condizione contrattuale e anche retributiva.

La proposta di legge recante statuto dei diritti degli insegnanti" parte dall'analisi di alcuni dal motivi di tale disagio.

A) In primo luogo la dissoluzione dello stato giuridico tradizionale, non sostituito da una nuova concezione dell'insegnante, adeguata al modello di autonomia definito dalla legge n. 59 del 1997. Il vecchio stato giuridico ex legge n. 477 del 1973 è stato demolito dalla successiva rivitalizzazione ovvero, più precisamente, dalla contrattualizzazione dal rapporto di lavoro, che ha forzato" nonostante i vincoli contenuti nell'articolo 2 dalla legge n. 421 del 1992 (sulla base dei quali è stato emanato il decreto legislativo n. 29 del 1993, successivamente abrogato e le cui norme sono confluite definitivamente nel decreto legislativo n. 165 del 2001), i confini del campo riservato alla legge e ai principi generali della professione.

A causa di questo sconfinamento, il profilo professionale, ma anche l'autogoverno della professione (Organi collegiali territoriali), la valutazione, gli standard, il codice deontologico, la carriera, la formazione iniziale e in servizio, sono rimasti come "residui" di un'azione normativa che si è tutta squilibrata sul lato contrattuale, senza alcun vincolo. E non poteva essere diversamente, dato il silenzio dell'azione e della proposta legislativa.

Il processo di "impiegatizzazione" dei docenti (favorito dal numero decisamente impressionante: quasi un milione - nel 1957 erano 261.000), da timore e "profezia" teorizzata negli anni settanta, ha avuto la sua compiuta realizzazione nel contesto di una regolamentazione pattizia vasta e profonda, che ha inciso anche sull'immagine sociale, la percezione di sé e gli stessi comportamenti quotidiani dei docenti.

B) In secondo luogo, l'istituzione di una dirigenza scolastica di tipo amministrativo, non come leadership educativa. La stessa definizione della dirigenza scolastica è avvenuta concretamente (decreto legislativo n. 59 del 1998, oggi articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001), in mancanza di un coerente sviluppo della carriera, in polemica con la funzione docente e non come naturale sviluppo della carriera, per cui oggi il dirigente scolastico appartiene per profilo, per trattamento economico, per modalità di reclutamento e per funzioni più alla carriera burocratico-amministrativa che non a quella di tipo educativo e didattico.

La conseguenza è che le scuole sono oggi prive di una vera e propria leadership, un vuoto che non può essere riempito né dalle funzioni obiettive (tutte elettive e provvisorie), né tanto meno dai collaboratori del dirigente - compreso il vice scelti del dirigente stesso senza criteri meritocratici. Ambedue le soluzioni sono un surroga-

to della carriera docente che dovrebbe invece essere fondata essenzialmente su standard, valutazione, sviluppo, professionalità, specializzazione e responsabilità per i risultati,

C) La mancata autonomia contrattuale (area autonoma di contrattazione) dei docenti e delle articolazioni di tale funzione. Per quanto riguarda l'autonomia contrattuale della professione (nonostante l'esplicita previsione dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e nonostante la promessa), l'insegnante - caso unico in tutto il pubblico impiego - si trova ancora accomunato con tutto il personale dipendente della scuola - compresi gli ausiliari. Tale scelta politica ha avuto come conseguenza quella vera e propria anomalia organizzativa costituita dall'istituzione della rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) eletta in ogni istituzione scolastica, dove l'insegnante può essere rappresentato da operatori e da lavoratori che nulla hanno a che fare con la sua professione. Comunque, resta la contraddizione di un organismo negoziale (Rsu) in un contesto organizzativo che non goda di alcuna autonomia o discrezionalità contrattuale né gestionale (per quanto riguarda il personale), dato che il consiglio della scuola (ovvero il dirigente scolastico) in Italia - a diversità di altri Paesi con altra tradizione - non ha il potere di assumere o di licenziare personale, ma dipende dalle norme amministrative per quanto si riferisce alla gestione del bilancio, dell'organico e di ogni altra materia attinente al governo del personale, che resta accentrato.

d) Infine, nel contesto normativo dall'autonomia, della dirigenza a dei nuovi ordinamenti; gli organi collegiali territoriali non sono riformabili. Nonostante il tentativo - mai reso attuale - di riformare tali organi ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, la professione docente non gode ancora di un riconoscimento di autogoverno della professione, ad eccezione della disciplina peraltro gestita con un sistema e con procedure inefficienti per complicazioni e lungaggini.

Il problema degli organi collegiali va posto su nuove basi, per i seguenti motivi:

- 1) dopo l'approvazione della legge citata (n. 59 del 1997) è intervenuta la riforma della Costituzione, che - come del resto anche la legge "La Loggia (legge costituzionale n. 3 dal 2001), assegna agli enti locali un importante ruolo gestionale come già avviene nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

- 2) con la Finanziaria 2003, legge n. 289 del 2002 è Stato sostanzialmente abolito il consiglio scolastico distrettuale, che non è mai decollato;

- 3) il consiglio scolastico provinciale - dopo l'istituzione dei consigli scolastici locali - non ha più senso dato che era nato per servire da consulente del dirigente scolastico provinciale. Oggi - con la riforma dell'Amministrazione - l'Ufficio scolastico provinciale non ha nessuna autonomia decisionale (se non per delega), ed è diventato una struttura decentrata della direzione scolastica regionale (regolamento di cui al decreto dal Presidente della Repubblica n. 347 del 2000);

- 4) infine, il Consiglio scolastico nazionale ovvero, nella nuova formulazione, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1999) ha perso ogni significato. Esso era stato concepito fin dalle origini (1857) come organo di garanzia dei docenti contro la burocrazia amministrativa. Ma oggi, che il rapporto di lavoro è stato contrattualizzato, tale garanzia è offerta dalla contrattazione e dalla rappresentanza sindacale, non da un organo a metà tra il tecnico (consulenza) e il corporativo (controllo e disciplina del personale). Circondati da organi collegiali di ogni tipo (e composizione), garantiti da una contrattazione sempre più minuta, che ne ha esaltato la funzione impiegatizia, privi di prospettive di carriera, gli insegnanti restano ancora in Italia senza una immagine riconoscibile. Finiti - per pochi - gli entusiasmi degli anni settanta, e i riferimenti ideologici forti delle ideologie contrapposte, per gli Insegnanti - non solo in Italia - resta la strada del professionalismo (stato giuridico, formazione iniziale, culture specialistiche condivisa, codice deontologico, carriera, auto-governo della professione), cioè della ridefinizione del ruolo e delle competenze in rapporto ai nuovi compiti della scuola di massa in una società della conoscenza.

La presente proposte di legge tiene conto di quest'analisi, e propone la ridefinizione di un nuovo statuto professionale dei docenti. Il che significa:

- 1) uno stato giuridico essenziale che affermi i valori e i principi (e partire da quelli contenuti nella Costituzione), su cui fondare la professione dell'insegnante a tutti i livelli, in tutti gli ordini di scuola e in ogni situazione (dalle carceri ai centri di formazione, dagli ospedali alle scuole serali) (articolo 2);

- 2) una carriera, articolata in tre livelli (insegnante tirocinante, ordinario ed esperto), che sia fondata su modalità e criteri di valutazione basati sul merito professionale. E un'articolazione del ruolo che garantisca alle scuole autonome professionalità e competenze adeguate, certificate, stabili e valutate (articolo 2);

- 3) una dirigenza delle scuole, che non sia in contrasto con la natura tecnica della funzione scolastica e che ne costituisca effettivamente uno sbocco naturale della carriera e non una fuoriuscita dal ruolo e dalla professione (articolo 3);

- 4) un organo di autotutela professionale (standard, prestigio, immagine, promozione, ecc.), che sia la garanzia "dinamica" dello sviluppo della professione e che sappia escludere con i mezzi e con le tutele opportuni coloro che non possono essere definiti insegnanti (articoli 4 e 6);

- 5) un contratto snello, che intervenga sui punti che non incidono sulle competenze professionali e sulla organizzazione della carriera. In sostanza: orario, retribuzione, mobilità, nonché riconoscimento dell'autonomia contrattuale di una categoria di professionisti (area autonoma) (articolo 7).

In sostanza, la proposta di legge intende proporre una professione che sappia autogovernarsi per la qualità, l'autonomia e la piena responsabilità della funzione, definita come primaria risorsa professionale della Nazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1 - Funzione docente

1. La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo personale e culturale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della Nazione.
2. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dell'insegnante, ne promuove la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso un efficace sistema di reclutamento, la formazione iniziale e continua, lo sviluppo di carriera e la retribuzione per merito, anche con riferimento all'articolo 5 della legge 25 marzo 2003, n. 53.
3. La Repubblica detta le norme che definiscono lo Statuto degli insegnanti, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, nel contesto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e delle norme generali e dei livelli essenziali definiti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53.

Art. 2 Principi e criteri dello statuto degli Insegnanti

1. Lo Statuto degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e di formazione è definito secondo i seguenti principi e criteri:
 - a) estensione e applicazione dello statuto degli insegnanti ai docenti di tutte le istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale di istruzione e di formazione;
 - b) individuazione degli aspetti comuni della funzione docente, quale funzione rivolta prioritariamente a educare i giovani all'autonomia e alla responsabilità, a perseguire alti livelli formativi e di apprendimento tecnico, scientifico e professionale di ogni allievo, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità;
 - c) garanzia dell'autonomia della funzione docente e della libertà di insegnamento quali strumenti di attuazione del pluralismo nonché della qualità e dell'efficacia della prestazione professionale e del servizio di istruzione e di formazione;
 - d) definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che caratterizzano la funzione docente e le altre articolazioni di tale funzione di cui alla lettera e);
 - e) articolazione della funzione docente in specifiche funzioni di docente tirocinante, docente ordinario e docente esperto. In particolare, il docente esperto ha anche responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione e di temporanea sostituzione del dirigente scolastico. Alla funzione di esperto si accede mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali individuati sulla base di precisi criteri anche di carattere accademico, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g) della legge 25 marzo 2003, n. 53;
 - f) definizione delle modalità di assegnazione delle singole funzioni ai docenti;

- g) determinazione delle modalità in cui si esprime l'autonomia e la libertà di insegnamento, in particolare attraverso la definizione del rapporto tra funzione docente, compiti dell'organo collegiale dei docenti e dirigenza scolastica;
- h) valutazione e verifica delle prestazioni di ogni titolare della funzione docente ai fini della progressione economica e di carriera;
- i) istituzione di un albo nazionale dei docenti del Sistema nazionale di istruzione e di formazione, suddiviso in sezioni regionali;
- l) determinazione delle modalità e degli strumenti organizzativi e procedurali per assicurare la trasparenza delle attività rese nell'esercizio della funzione docente ai cittadini, ai genitori e agli studenti;
- m) regolamentazione delle incompatibilità della professione di docenti con lo svolgimento di altre specifiche funzioni, attività e professioni.

Art. 3 - Funzioni di dirigenza e di consulenza

1. La funzione di dirigente scolastico, di cui agli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è caratterizzata dalla specificità del servizio di istruzione cui il dirigente è preposto e dai legami professionali con la funzione docente.
2. La funzione ispettiva, ovvero di consulenza tecnica, è caratterizzata per l'ampiezza delle conoscenze e delle esperienze maturate nell'ambito dell'istituzione nonché da comprovata capacità e autonomia di ricerca.
3. Alle funzioni indicate ai commi 1 e 2 si accede mediante formazione e concorso a cui possono partecipare esclusivamente i docenti esperti.

Art. 4 Organismi tecnici rappresentativi

1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione sono istituiti organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, articolati in un organismo unico nazionale e in organismi regionali.
2. I membri degli organismi di cui al comma 1 sono determinati in numero non superiore a trenta, la cui maggioranza è designata da tutti i docenti iscritti all'albo nazionale dei docenti istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), per gli organismi regionali, dagli iscritti all'albo della rispettiva regione; i restanti membri sono designati dalle associazioni professionali dei docenti iscritte al citato albo nazionale, dalle Università e, per gli organismi regionali, dalle Università aventi sede nella regione. Tutti i membri durano in carica tre anni.
3. Le elezioni dei membri di cui al comma 2 sono disciplinate secondo criteri idonei a garantire risultati rappresentativi del pluralismo tecnico e culturale dei titolari della funzione docente.
4. Gli organismi di cui al comma 1 hanno ampia autonomia organizzativa e sono dotati di propri mezzi.

Art. 5 - Associazionismo professionale

1. I decani possono liberamente esprimere all'interno delle istituzioni scolastiche l'attività associativa.
2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche le associazioni professionali sono consultate e valorizzate nel merito della didattica, della formazione iniziale e permanente.

Art. 6 - Funzioni degli organismi tecnici rappresentativi

1. Gli organismi tecnici rappresentativi di cui all'articolo 4 provvedono alla tenuta dell'albo nazionale dei docenti istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera i) a stabilire i criteri per la formazione iniziale, per l'abilitazione e per il tirocinio nonché gli standard professionali dei docenti. Provvedono, altresì, a redigere e a tenere aggiornato il codice deontologico e intervengono nei casi di mancato rispetto del codice stesso.
2. Gli organismi tecnici rappresentativi formulano proposte e pareri obbligatori

in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, alle tecniche e alle procedure di reclutamento nonché alla relazione annuale sullo stato della funzione docente,

3. Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono, altresì, alla tenuta delle sezioni regionali dell'albo dei docenti e alla formulazione di pareri e proposte in materie di competenza dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda l'ambito di rispettiva competenza.

Art. 7 - Contrattazione e area autonoma

1. Al fine di garantire l'autonomia della funzione docente e la libertà di insegnamento, sono individuate le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale, secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i principi fissati dalla presente legge.
2. La rappresentanza sindacale unitaria è costituita a livello regionale.
3. Il rapporto di lavoro dei docenti e delle articolazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è disciplinato con autonomia area di contrattazione.

Art. 8 - Regolamento di attuazione

1. Con regolamento emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per le Funzioni Pubbliche, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le commissioni parlamentari competenti, sono emanate le norme di attuazione della presente legge e, in particolare, dei principi e criteri stabiliti dall'articolo 2 della medesima legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 4095 del 23 Giugno 2003

Disposizioni in materia di stato giuridico degli insegnanti e di rappresentanza sindacale nelle istituzioni scolastiche

RELAZIONE

Onorevoli Colleghi - il nuovo sistema di autonomia delle scuole esige un profondo ripensamento e riorientamento in termini culturali, professionali, valoriali e organizzativa del modo di intendere l'esercizio della funzione sia docente che dirigente, per tale motivo non ci si può esimere dal ridefinire la figura professionale del docente e la relativa funzione. La questione della professionalizzazione dell'insegnamento non è certo recente. Essa fu già autorevolmente posta nella raccomandazione sullo Status degli insegnanti redatta dall'Unesco nel 1966. Già allora si individuò nell'etica della professione e in elevati Standard professionali lo strumento principe per fare assurgere i docenti allo status di professionisti capaci di dare risposta ad uno dei fondamentali diritti umani il diritto all'istruzione.

E' stata definita la legge che reca le norme generali di un nuovo sistema nazionale di istruzione e di formazione, priva di riferimenti alla condizione giuridica e professionale degli insegnanti.

La qualità della scuola è fondato sulle "qualità" della condizione (norme generali) e della funzione (prestazioni essenziali ovvero standard) dei docenti.

L'insegnante non è un soggetto perfettamente fungibile ad ogni trasformazione strutturale, normativa ed organizzativa della scuola, ne è l'elemento costitutivo. Soprattutto quando il sistema in cui esso opera si avvia a rapidi e continui cambiamenti (autonomia, riforma degli ordinamenti, nuovi programmi, progetti, ecc.).

La difficoltà di sviluppo dell'autonomia e del decentramento delle competenze alle scuole dipende in gran parte dal "blocco della formazione dell'insegnante e dal mancato sviluppo e aggiornamento della professionalità e delle competenze del docente. In effetti, nei dieci anni in cui si è discus-

so sull'autonomia delle scuole, non si è operato conseguentemente:

- a) *non per modificare il reclutamento (le legge n. 124 del 1999 ne è la dimostrazione);*
- b) *non per riscrivere lo stato giuridico degli insegnanti in coerenza con il nuovo paradigma organizzativo e didattico delle scuole;*
- c) *non per dare pertinenza alle competenze richieste ai docenti con il trasferimento alle scuole di nuovi poteri e funzioni tecniche, organizzative e didattiche.*

E' significativo che ciò sia avvenuto, ma con effetti non del tutto positivi; solo ed esclusivamente per la figura del dirigente scolastico e del direttore amministrativo, creando un pericoloso squilibrio ed una asimmetria tra le finalità educative della scuola e il suo funzionamento amministrativo e organizzativo.

Resta il fatto che senza una definizione chiara delle funzioni docente, la scuola, come macchina amministrativa, manca del suo naturale carburante professionale. Finora il Parlamento si è occupato dell'insegnante essenzialmente come dipendente pubblico alle stregua di tutti gli altri impiegati dello Stato. A partire dagli anni Ottanta, ad esso sono state assicurate, come per gli altri (ma non per i professori universitari), le contrattazioni e tutte le libertà sindacali, accentuando la sua indipendenza piuttosto che la sua autonomia e la sua responsabilità professionali.

Ma può esistere una vera autonomia delle scuole senza un "insegnante professionista" capace di vera responsabilità per i risultati? Sembra di no, a giudicare dallo stato di frustrazione e di disagio che gli insegnanti continuano a manifestare.

Il vecchio stato giuridico di cui alla legge n. 477 del 1973 è stato demolito dalla successiva privatizzazione o, meglio, dalla contrattualizzazione del rapporto di lavoro, che ha invaso, nonostante i vincoli contenuti nell'articolo 2 della legge n. 421 del 1992 (in base ai quali era stato emanato il decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni), il campo riservato alla legge e ai principi generali della professione.

A causa di questo sfondamento dei confini fissati dalla legge delega, il citato decreto legislativo n. 29 del 1993, oggi tradotto definitivamente nel decreto legislativo n. 165 del 2001, il profilo professionale - a partire dalla definizione della libertà di insegnamento - ma anche l'autogoverno della professione, la valutazione, gli standard, il codice deontologico, te disciplina, la carriera, la formazione iniziale e in servizio, sono rimasti come residui di un'azione giuridica e normativa che si è tutta squilibrata e sul lato contrattuale, senza alcuna remora né censura.

Il processo di "proleterizzazione" dei docenti (favorito dal numero decisamente impressionante), da timore e "profezia teorizzata negli anni Settanta, ha avuto la sua compiuta realizzazione nel contesto delle contrattualizzazioni vaste e penetranti, che ha inciso anche sull'immagine sociale, sulla percezione di sé e sugli stessi comportamenti quotidiani dei docenti. La stessa definizione della dirigenza scolastica è avvenuta concretamente in polemica con la funzione docente e non come naturale sviluppo della carriera, per cui oggi il dirigente scolastico appartiene per profilo, per trattamento economico, per modalità di reclutamento e per funzioni, più alla carriera burocratico amministrativa che non a quella di tipo educativo e didattico. La conseguenza è che le scuole sono oggi prive di una vera e propria leadership istituzionale, un vuoto che non può essere riempito né dalle funzioni-obiettivo (elettive), né tanto meno dai collaboratori scelti dal dirigente.

Ambedue le soluzioni sono un surrogato piuttosto maldestro delle carriere docente che dovrebbe essere fondata essenzialmente su standard, valutazione, sviluppo, professionalità, specializzazione, responsabilità per i risultati. Per quanto riguarda l'autonomia contrattuale della professione (nonostante l'esplicita previsione dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e nonostante le promesse), l'insegnante - caso unico in tutto il pubblico impiego - si trova ancora accomunato con tutto il personale dipendente della scuola, compresi gli ausiliari.

Tale anomalia ha avuto come conseguenza quella "mostruosità organizzativa costituita dalla istituzione della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) eletta in ogni scuola, dove l'insegnante può essere rappresentato da operatori e da lavoratori che nulla hanno a che fare con la sua professione.

Comunque, resta la contraddizione di un organismo negoziale (Rsu) in un contesto organizzativo che non gode di alcuna autonomia o discrezionalità contrattuale né gestionale (per quanto riguarda il personale), dato che il consiglio delle scuole (ovvero il dirigente scolastico) in Italia - a differenza di altri Paesi europei e industrializzati - non ha il potere di assumere o di licenziare il personale, ma è del tutto dipendente dalle norme amministrative per quanto si riferisce alla gestione del bilancio, dell'organico e di ogni altra materia attinente al governo del personale, che resta pervicacemente accentrato, Circondati da organi collegiali di ogni tipo, tutelati e garantiti da una contrattazione sempre fitta e minuta, che ne ha esaltato la funzione impiegatizia, privi di prospettive di carriera, gli insegnanti restano ancora in Italia senza una visibile e riconoscibile immagine di sé.

Finiti gli entusiasmi del neo missionarismo degli anni Settanta ed i riferimenti ideologici forti delle ideologie contrapposte, per gli insegnanti resta la strada del professionalismo (stato giuridico, formazione iniziale, cultura specialistica condivisa, codice deontologico, carriera, autogoverno della professione), cioè una ridefinizione del ruolo e delle competenze in rapporto ai nuovi compiti della scuola in una società della conoscenza: "dipendenti ma professionisti". Il che significa:

- a) *un contratto snello, che intervenga solo sui punti che non incidono sulle competenze professionali e sull'organizzazione della carriera, e cioè: orario, retribuzione, mobilità;*
- b) *la garanzia dell'autonomia contrattuale di una categoria di professionisti (area autonoma);*
- c) *uno Stato giuridico essenziale che affermi i valori e i principi su cui si basa la professione dell'insegnare a tutti i livelli, in tutti gli ordini di scuola ed in ogni situazione;*
- d) *un organo di autotutela professionale che sia la garanzia "dinamica" dello sviluppo della professione e che sappia escludere con i mezzi e con le tutele opportuni coloro che non possono essere definiti insegnanti;*
- e) *un reclutamento che sia coerente con gli standard della professione, definiti dagli stessi insegnanti;*
- f) *un mercato del lavoro che garantisca l'accesso solo a chi ha i requisiti dell'insegnante professionista;*
- g) *una carriera che sia fondata su modalità e su criteri di valutazione basati sul merito professionale;*
- h) *un'articolazione del ruolo che garantisca alle scuole autonome professionalità e competenze adeguate, certificate, stabili e valutate;*
- i) *una dirigenza delle scuole che non sia in contrasto con la natura "tecnica" della funzione scolastica e che ne costituisca effettivamente uno sbocco naturale della carriera e non una fuoriuscita o una fuga dal ruolo e dalla professione.*

In sostanza, va costruita una professione che sappia autogovernarsi per la qualità della sua prestazione pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1 - Funzione docente

1. La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo personale e culturale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della Nazione.
2. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dall'insegnante, ne promuove l'immagine e il prestigio e ne garantisce la qualità, attraverso un efficace sistema di reclutamento, la formazione iniziale e continua, la carriera e la retribuzione per merito.
3. La Repubblica detta le norme che definiscono lo statuto degli insegnanti, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, nonché secondo i principi e criteri stabiliti dall'articolo 2 della presente legge, nel contesto dell'autonomia orga-

nizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché delle norme generali e dei livelli essenziali definiti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53.

Art. 2 - Principi e criteri dello statuto degli insegnanti

1. Lo statuto degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione è definito secondo i seguenti principi e criteri:
 - a) *estensione e applicazione dello statuto degli insegnanti a tutte le istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale di istruzione;*
 - b) *individuazione degli aspetti comuni della funzione docente, quale funzione rivolta prioritariamente ad educare i giovani all'autonomia e alla responsabilità a perseguire alti livelli formativi e di apprendimento tecnico scientifico e professionale di ogni allievo, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità;*
 - c) *garanzia dell'autonomia della funzione docente e della libertà di insegnamento quali strumenti di attuazione del pluralismo e della qualità ed efficacia della prestazione professionale e del servizio di istruzione*
 - d) *definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che caratterizzano la funzione docente e le altre articolazioni di tale funzione;*
 - e) *articolazione della funzione docente in specifiche funzioni di docente tirocinante, docente ordinario e docente esperto. In particolare, il docente esperto ha responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o di gruppi di insegnanti, di collaborazione e di temporanea sostituzione del dirigente scolastico. Alla funzione di esperto si accede mediante concorso volto a verificare il possesso dei requisiti professionali individuati sulla base di precisi standard;*
 - f) *modalità di assegnazione delle singole funzioni ai docenti;*
 - g) *modalità in cui si esprime l'autonomia e la libertà di insegnamento, in particolare attraverso la definizione dal rapporto tra funzione docente, compiti dell'organo collegiale dei docenti e dirigenza scolastica;*
 - h) *valutazione e verifica delle prestazioni di ogni titolare della funzione docente ai fini della progressione economica e di carriera;*
 - i) *istituzione di un albo nazionale dei docenti del sistema nazionale di istruzione, suddiviso in sezioni regionali;*
 - l) *modalità e strumenti organizzativi e procedurali per assicurare la trasparenza delle attività rese nell'esercizio della funzione docente ai cittadini, ai genitori e agli studenti;*
 - m) *incompatibilità con lo svolgimento di altre specifiche funzioni, attività e professioni.*

Art. 3 - Funzioni di dirigenza e di consulenza

1. È ridefinita la funzione di dirigente scolastico, di cui agli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, caratterizzata dalla specificità del servizio di istruzione cui il dirigente è preposto a dai legami professionali con la funzione docente.
2. È definita la funzione ispettiva, ovvero di consulenza tecnica, caratterizzata per l'ampiezza delle conoscenze e delle esperienze maturate nell'ambito dell'istituzione nonché da comprovata capacità e autonomia di ricerca.
3. Alle funzioni indicate ai commi 1 e 2 si accede mediante concorso a cui possono partecipare esclusivamente i docenti esperti.

Art. 4 - Organismi tecnici rappresentativi

1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità a la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione sono istituiti appositi organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, uno nazionale ed uno per ciascuna regione.

Gennaio 2004

(continuazione da pagina 1)

sembra più a disagio e in affanno è certamente Alleanza Nazionale, che fin dal primo momento della formazione del Governo non ha saputo (per problemi tattici?) proporsi all'attenzione degli altri partner come il secondo partito - in numero di voti - e quindi ha fatto venir meno nell'azione di Governo quel quid di autentica destra che il suo elettorato e riteniamo non solo questo, richiedeva. A fine settembre due correnti all'interno di questo partito, con un convegno a Fiuggi e con uno slogan ad effetto "dalla destra di Governo al Governo della destra" hanno chiesto che a gennaio 2004 inizi, senza più tentennamenti, la seconda fase dell'azione di Governo che deve vedere all'interno dello stesso una maggiore presenza di Alleanza Nazionale. Questa preoccupazione e voglia di riscatto è ripresa sul giornale del loro partito "Il Secolo d'Italia" che ripropone lo stesso giorno con due diversi articoli di Selva e di Servello lo stesso problema: "Centro destra, si impone un "colpo d'ala" ed "A.N. torni ad ascoltare il paese". Sicuramente questa auspicata "fase due" per un rilancio dell'azione di Governo dovrà passare per un ricambio degli uomini; per quanto ci riguarda al MIUR (lo abbiamo scritto fin dal primo momento) riteniamo siano necessari ed urgenti una forte ventata di novità e un cambio radicale di indirizzo.

La speranza è che in questi 100 giorni (a gennaio dovrà esserci il tanto sospirato cambiamento) si pongano le premesse, già oggi con la legge finanziaria, per l'attesa svolta. Se ciò non si verificherà, vorrà dire che - come avviene oltre il circolo polare artico nel periodo del solstizio d'estate, dove i colori del cielo all'alba e al tramonto sono gli stessi, si aspetta fiduciosi l'inizio di un nuovo giorno ed invece è il tramonto.

A.S.

DIFESA DELLA
SCUOLA.....

La Provincia di Bolzano infatti, in virtù della sua competenza primaria sulla scuola, nega di fatto l'effettiva realizzazione dell'autonomia finanziaria e didattica - soprattutto quest'ultima, di vitale importanza per il futuro della scuola, specialmente per il gruppo linguistico italiano che ha visto e vede nell'autonomia didattica un'ottima possibilità per migliorare i percorsi di apprendimento della seconda lingua. Fino ad oggi però l'esecutivo provinciale si è sempre opposto, più o meno velatamente, nel riconoscere al gruppo linguistico italiano il diritto di decidere quale strada e quali strumenti utilizzare per l'apprendimento della seconda lingua. È quindi sempre più sentita e forte da parte del gruppo linguistico italiano, la volontà di gestire e sviluppare autonomamente l'apprendimento didattico della seconda lingua. Il cosiddetto bilinguismo precoce, l'immersione, la compresenza, sono solo alcuni dei percorsi didattici proposti perché si sono ampiamente dimostrati idonei in tutte le realtà multi-linguistiche nel consentire un rapido e precoce apprendimento della lingua dell'altro gruppo. In Alto Adige la conoscenza della seconda lingua è diventato una priorità, una condizione indispensabile per potersi integrare a tutti gli effetti nella realtà sociale ed economica locale. Del resto in Alto Adige, quando si parla di scuola, non si può fare a meno di parlare anche di cultura, di radici storiche, di formazione e di integrazione, di conoscenza e rispetto dell'altro gruppo. Difatti solo comprendendo e coinvolgendo reciprocamente la conoscenza dell'altro, la realtà e il futuro dell'Alto Adige potranno esprimere quell' "unicum" che dovrebbe emergere, ma che spesso viene mortificato da assurde chiusure culturali, linguistiche e sociali; senza correre il rischio della cosiddetta assimilazione culturale di un gruppo rispetto all'altro, ma soprattutto per evitare l'emorragico crollo della presenza italiana in questa terra. Non è un segreto infatti che soprattutto nei piccoli centri, nella cosiddetta realtà periferica negli ultimi anni hanno chiuso numerose scuole e direzioni didattiche in lingua italiana, con il conseguente isolamento e disgregazione del gruppo linguistico italiano, della scuola e della cultura italiana, da sempre viva e presente in Alto Adige. In quest'ottica, la difesa e l'effettiva realizzazione nei prossimi anni dell'autonomia didattica per i singoli gruppi linguistici, diventa condizione e auspicio per un futuro di integrazione, collaborazione e convivenza.

Antonella Biancofiore
Responsabile F.I.S. Alto Adige

(continuazione da pagina 7)

2. I membri di ogni organismo tecnico sono determinati in numero non superiore a trenta, la cui maggioranza è eletta da tutti i docenti iscritti all'albo nazionale della funzione docente o dagli iscritti alla rispettiva regione e durano in carica tre anni. Una parte è designata dalle Università o dalle Università aventi sede nella regione.
3. Le elezioni degli organismi di cui al presente articolo sono disciplinate secondo criteri idonei a garantire risultati rappresentativi del pluralismo tecnico e culturale dei titolari della funzione docente.
4. Gli organismi tecnici hanno ampia autonomia organizzativa e sono dotati di propri mezzi.

Art. 5 Funzioni degli organismi tecnici
rappresentativi

1. Gli organismi tecnici rappresentativi di cui all'articolo 4 provvedono a tenere l'albo nazionale dei docenti, a stabilire gli standard per la formazione iniziale, l'abilitazione e il tirocinio nonché gli standard professionali dei docenti. Provvedono, inoltre, a redigere e a tenere aggiornato il codice deontologico e intervengono nei casi di mancato rispetto del codice stesso.
2. Gli organismi di cui al comma 1 formulano proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, agli standard di valutazione e ai mezzi per il conseguimento dagli obiettivi generati dal sistema nazionale di istruzione, alle tecniche e alla procedure di reclutamento e alla relazione annuale sullo stato della funzione docente.
3. Gli organismi tecnici regionali provvedono alla tenuta delle sezioni regionali dell'albo di cui al comma 1 e alla formulazione di pareri e di proposte in materia di competenza dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda la dimensione regionale.

Art. 6 Contrattazione e aree autonome

1. Al fine di garantire l'autonomia della funzione docente e la libertà di insegnamento, sono individuate le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale, secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i principi fissati dalla presente legge.
2. La rappresentanza sindacale unitaria è costituita a livello regionale.
3. Il rapporto di lavoro dei docenti e della articolazioni cui alla presente legge è disciplinato con un'area autonomia di contrattazione.

Art. 7 Soppressione delle rappresentanze sindacali unitarie scolastiche

1. Alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, a successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'Accordo 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998, e al Capo II del Titolo I del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio - 1998/2001, del personale del comparto Scuola, di cui all'Accordo 26 maggio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, concernenti la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie.
2. Il decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 1999, n. 69, è abrogato.

Art. 8 - Regolamento di attuazione

1. Con regolamento da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro per la Funzione Pubblica, si provvede a dare attuazione ai principi e ai criteri dello Statuto degli Insegnanti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.

RIFORMA : AVANTI ADAGIO

(continuazione da pagina 1)

L'offerta formativa della scuola non può certamente prescindere dal proprio contesto territoriale, ma deve poter mantenere la propria autonomia didattica per essere in grado di calibrare l'azione educativa sulle effettive necessità degli alunni senza dover dipendere dall'effimero gradimento delle famiglie (cfr. art. 7, comma 2). Se si concepisce la scuola non solo come un semplice "servizio", ma come luogo privilegiato di elaborazione e rielaborazione di saperi e di valori, bisogna allora riconoscere alla scuola la possibilità di confrontarsi con il presente ma di non dimenticare il passato e la tradizione di una cultura millenaria.

Anche il concetto di "autonomia scolastica" appare sempre più lontano e subisce un ulteriore attacco: sarà il ministero dell'istruzione, di concerto con il ministero della funzione pubblica, ad individuare le categorie di professionisti che potranno stipulare contratti con le scuole per eventuali insegnamenti specialistici (art. 7, comma 4). Di fatto le scuole non potranno attivare corsi su materie specifiche con personale individuato dalle stesse scuole, ma dovranno attingere al personale individuato dai due ministeri; ciò rappresenta una forte limitazione all'autonoma capacità negoziale di ogni scuola e l'ennesimo tentativo di circoscrivere la progettualità dell'offerta formativa. In pratica è stato disatteso anche l'ordine del giorno, presentato dall'on. Angela Napoli e altri, e accolto dal governo (n° 9/3387/12), che esprimeva "preoccupazione per l'annientamento della capacità progettuale autonoma delle singole istituzioni scolastiche".

Preoccupazione più che fondata visto che si continua a porre limiti e condizioni ad un reale esercizio dell'autonomia. Resta da chiedersi quale sia il fine, nonostante le dichiarazioni di principio enunciate in numerosi documenti legislativi, dell'establishment ministeriale sempre più preoccupato di circoscrivere e limitare ad aspetti marginali la possibilità delle scuole di organizzarsi e di gestire efficacemente i percorsi formativi proposti.

Rimane ancor aperto il problema dell'insegnante "prevalente" nei primi tre anni della scuola primaria. Dopo i quattordici anni della legge 148/90 (che ha introdotto il team docente) non sarà facile per gli insegnanti "riconvertirsi" in tutor riassumendo una responsabilità piena nella gestione educativa e didattica della classe che ora è condivisa alla pari con altri colleghi. Su questo terreno l'Amministrazione centrale e periferica dovrà aprire un dialogo con tutti i docenti e i dirigenti tenendo conto delle esperienze finora realizzate e valorizzando le autonome potenzialità organizzative delle singole istituzioni scolastiche.

I tempi tra la definitiva stesura del decreto legislativo e la sua entrata in vigore consentono di metabolizzare le novità introdotte e soprattutto permettono di sviluppare un dibattito sereno sulla effettiva portata dei cambiamenti proposti.

Affinché la riforma possa decollare è necessaria una condivisione ampia tra docenti e dirigenti scolastici, altrimenti gli elementi più significativi e innovativi, contenuti soprattutto nelle "Indicazioni" e nelle "Raccomandazioni" per i piani di studio personalizzati, rischiano di passare in secondo piano rispetto alla difesa di piccoli privilegi o alle ingegnerie di cicli e bienni che ben poco incidono sulla realtà del processo di apprendimento/insegnamento.

Occorre che la pausa di quest'anno scolastico diventi un'occasione per riflettere seriamente, senza pregiudizi o contrapposizioni ideologiche, sugli scenari futuri delle nostre scuole.

Roberto Santoni
dirigente scolastico della Direzione Didattica
di Bassano Romano (VT)

www.federazioneitalianascuola.it
e-mail: info@federazioneitalianascuola.it

Scuola e Lavoro
Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXVII - NUOVA SERIE — N. 7 - 8 Settembre - Ottobre 2003

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione
M. Beatrice - A. Biancofiore - M. D'Ascola - G. De Donno
A. Di Nicola - M. Falcone - N. Vadala - L. Mangano
G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24
Amministrazione 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Stampa: Eurografica Printing snc - Via di Selva Nera, 330/d - Tel. 063091640 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati é degli autori.
Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 06/10/2003 - Stampato il 08/10/2003